## IMPUGNATA DAL GOVERNO CENTRALE LA LEGGE SUI GASDOTTI DELLA REGIONE ABRUZZO

Nella riunione del Governo dei giorni sorsi è stata deliberata l'impugnazione della legge Regione Abruzzo n. 28 del 19 giugno 2012 recante "Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)". Nel comunicato si legge: "in quanto contiene disposizioni in materia di localizzazione e realizzazione di gasdotti ed altri impianti energetici in zone sismiche che violano i principi statali di coordinamento tra l'istituzione regionale e quella statale nella materia, a legislazione concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica".

La legge regionale impugnata stabilisce quanto segue:

«Art.1bis(Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale)

- 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell'intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327, come integrato dal D.Lgs. 27.12.2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1.
- 2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327.
- 3. La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25.9.2007.